

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS) "Uno Critico"

In data 01/09/2019, presso la sede di MODENA ubicata
in via Cesare Balbo 88/c, 41122, alle ore 19:00, si sono riunite le seguenti persone:

CHINCOLI GABRIELE nato/a MIRANDOLA il 28/02/94
residente a BASTIGLIA cittadino/a ITALIANO codice fiscale CHNGRL94B2BF2400

CASELLI STEFANO nato/a a MODENA il 14/02/94
residente a CARPI cittadino/a ITALIANO codice fiscale CXLSFN94B14F2571

LOSEHI MONICA nato/a a MODENA il 19/06/66
residente a MODENA cittadino/a ITALIANA codice fiscale LSCMNC66459F257B

SALA ELISA nato/a a MODENA il 01/08/93
residente a MODENA cittadino/a ITALIANA codice fiscale SLA5SE93M41F2572

ACCORSI ANITA nato/a a CORREGGIO il 14/05/98
residente a MODENA cittadino/a ITALIANA codice fiscale CCRNAT98E54D0370

COLUCCI GABRIELE nato/a a MILANO il 21/11/93
residente a MODENA cittadino/a ITALIANO codice fiscale CLCGRL93S21F205F

CHINCOLI NICOLA nato/a a GAZZANIGA il 17/10/60
residente a BASTIGLIA cittadino/a ITALIANO codice fiscale CHNNCL60R17D952G

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. CASELLI STEFANO
il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. COLUCCI GABRIELE
quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la
costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al
funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene
approvato all'unanimità.

I presenti nominano all'unanimità i seguenti quali membri dell'Organo di Amministrazione per il
successivo quinquennio:

CHINCOLI GABRIELE, in qualità di Presidente dell'associazione

CHINCOLI NICOLA;

LOSCHI MONICA.

I candidati accettano la nomina.

Modena, il 01/09/2019



Firma dei presenti

1

Firme:

Stefano Caselli
Anita Accorsi
Monica Loschi
Elisa Sala
Gabriele Colucci

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS) "Uno Critico"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

"Uno Critico APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Modena e con durata fino al 31/12/2030, da intendersi successivamente tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora a tale scadenza l'organo amministrativo non dia avvio alle procedure di liquidazione e chiusura dell'ente.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata ai principi di democraticità, libertà e uguaglianza che sono il fondamento della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 2) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Nello specifico, l'associazione organizza attività che riguardano il gioco come elemento aggregante, sia esso di ruolo, da tavolo o elettronico. Tutte le suddette attività, le quali presentano, oltre ad un forte valore aggregante, anche uno pedagogico negli ambiti dell'inclusione, dell'empatia e dell'immedesimazione, e uno didattico nei campi dello studio, della lettura e della logica, vengono offerte a istituti scolastici di qualsiasi grado e a qualsiasi ente terzo che voglia beneficiare di questo servizio. Sono estranee allo spirito dell'associazione tutte le forme di "gioco" che siano collegate a scommesse, gioco d'azzardo o attività che abbiano per oggetto una qualsivoglia forma di utilizzo di denaro o vincita al gioco; esse pertanto saranno vietate ed ostacolate in ogni modo, nell'ambito dell'attività dell'associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, ovvero anche tramite erogazione di beni e/o servizi di modico valore - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti

2

Firme:

 Elisa Sava
 Anna Maria Accorri
 Rosanna Marica
 Guglielmo


con i soci, con i sostenitori e con il pubblico. Tale attività non potrà comunque in ogni caso estendersi ad ambiti riservati dalle norme a particolari settori finanziari, bancari, assicurativi o soggetti a concessioni da parte delle autorità preposte.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, ossia non potrà mai essere inferiore al numero di 7 persone fisiche o 3 Aps. Qualora nel corso della vita della società il numero degli associati dovesse scendere al di sotto di tale limite, esso dovrà essere ricostituito entro il termine di un anno.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso di chi, legalmente o di fatto, ne esercita patria potestà.

L'Organo di Amministrazione delibera entro 30 giorni dalla domanda, l'ammissione del nuovo socio, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Dalla data di annotazione sul libro degli associati, il nuovo socio deve versare la quota associativa annuale ed entra a far parte della compagine dell'associazione e può iniziare l'attività sociale e/o di volontariato.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

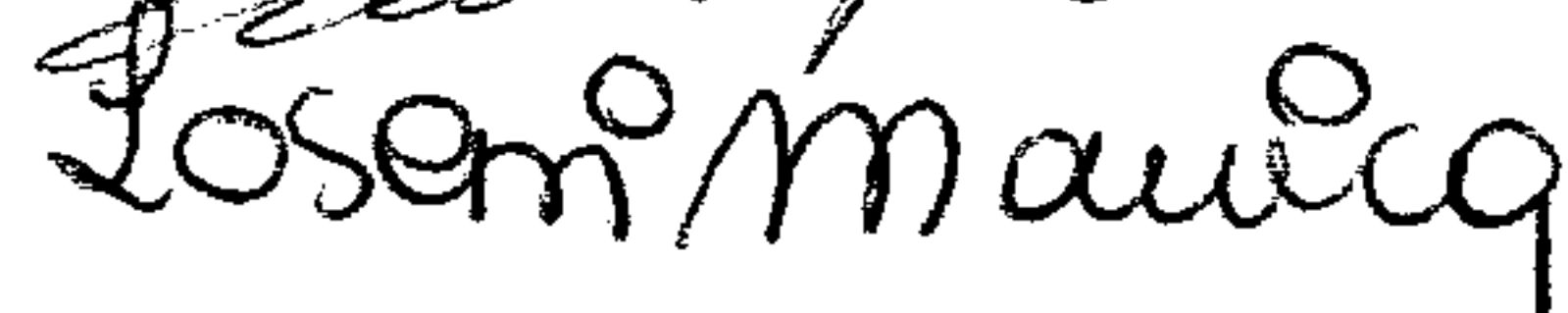
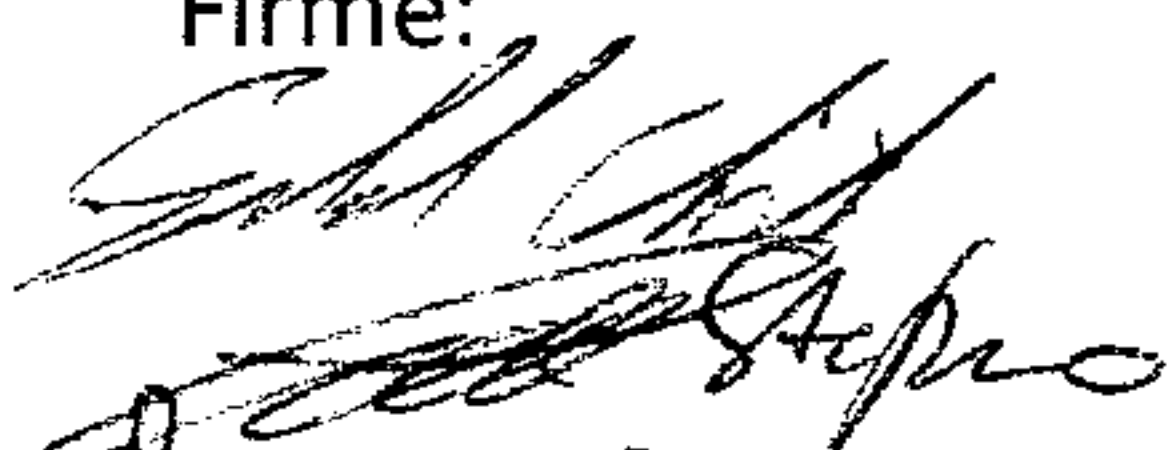
ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere i membri dell'Organo di amministrazione e di essere eletti nello stesso;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione, a meno che questi non siano impiegati per attività straordinarie che esulino da quelle della stessa;

3

Firme:



Elisa Sola

Anita Accorri
Gulilelelelele



- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni pubbliche promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- essere rimborsati nelle spese, sostenute nell'ambito dell'attività associativa, a condizione che siano preventivamente approvate dall'Organo di amministrazione;
- partecipare alle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- sottostare, durante una qualsivoglia attività organizzata e promossa dall'associazione, alle norme e ai regolamenti pronunciati dal rispettivo Responsabile Attività.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa annuale.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, oppure si rende responsabile di atteggiamenti non conformi allo spirito dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione, con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta le proprie dimissioni all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. Il socio dimissionario non ha diritto ad alcun tipo di rimborso, neppure parziale, della quota sociale già versata e resta, comunque, debitore della quota sociale per l'anno in corso se non ancora versata.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La perdita della qualifica di associato dovrà essere annotata nel libro degli associati entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che l'ha causata.

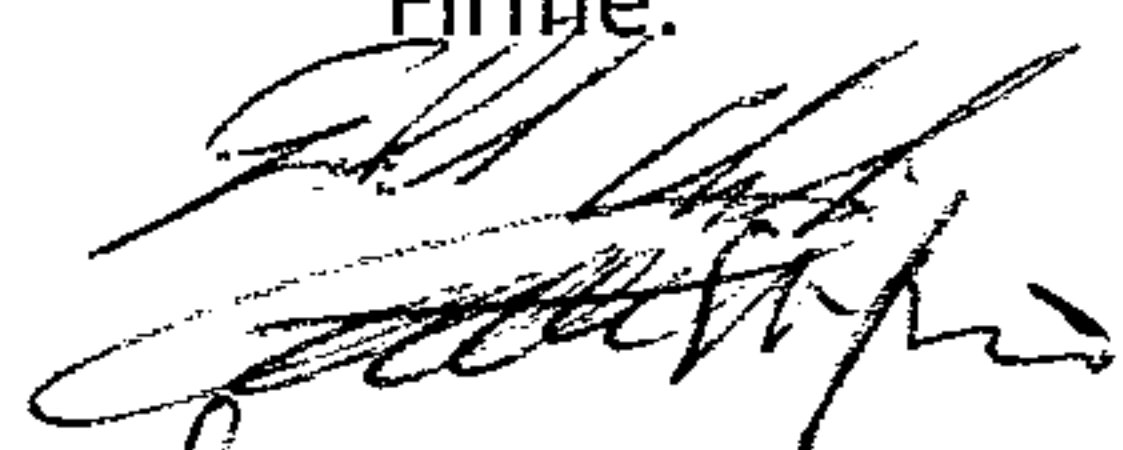
ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (anche denominato "Consiglio direttivo");
- il Presidente;
- l'Organo tecnico denominato "Comitato Responsabili Attività";
- Organo di controllo e/o il revisore dei conti.

4

Firme:



Rosamaria Maurica

Elisa Sola

Anita Accorri
Gualtiero



Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Per i soci minori di anni diciotto il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da che ne fa le veci.

Il voto può essere espresso anche tramite delega scritta, da conferire solo ad un altro associato, purchè non appartenente all'organo amministrativo. Ciascun associato potrà essere portatore di un massimo di tre deleghe per ciascuna assemblea ordinaria o straordinaria. I soci minori non possono farsi carico di alcuna delega.

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea che approva il bilancio, deve essere convocata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione, al fine di consentire agli associati di prendere visione della bozza predisposta dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

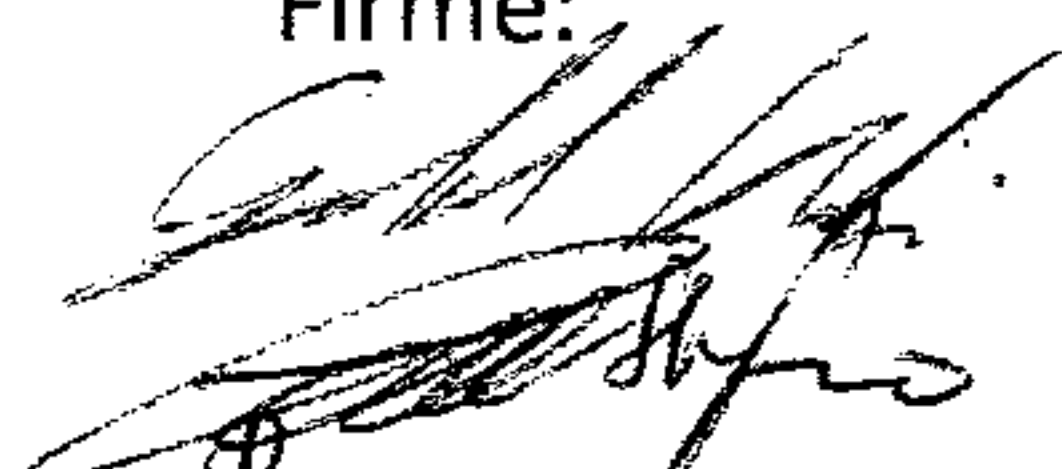
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, ovvero per deliberare la fusione o la scissione dell'Associazione, occorre la presenza almeno della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'assemblea che delibera in merito dalla modifica dello Statuto, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per la decisione.

5

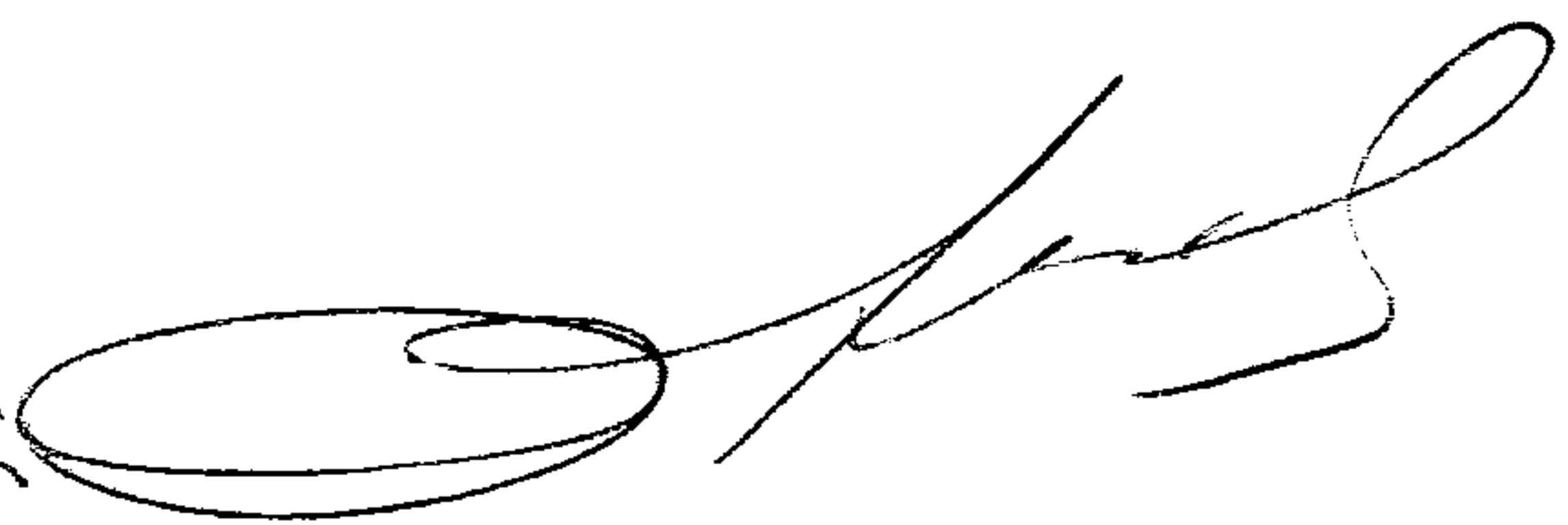
Firme:



Rosanna Maurica

Elisa Sola

Anita Acciani
Ines Altieri



ART. 8
(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- approvare i programmi di attività associativa proposti dal Comitato Responsabili Attività;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare i membri del Comitato Responsabili Attività o revocarne la nomina;
- verificare e sovrintendere l'attività del Comitato Responsabili Attività;
- decretare la formazione o la cessazione di un settore di attività.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori (denominati "membri del Consiglio direttivo") sono scelti tra le persone fisiche associate che siano membri volontari dell'associazione da non meno di 2 anni: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dagli amministratori tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

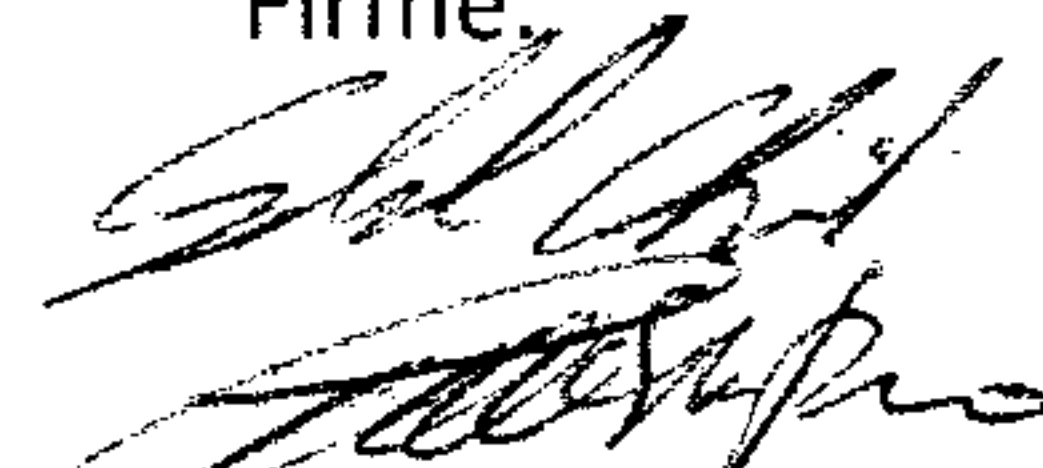
Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6

Firme:



Elisa Sola

Laomimauica

Anita Accorri
Gubellini



Il Vice Presidente, qualora venga eletto dall'Organo di amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Comitato Responsabili Attività)

Il Comitato Responsabili Attività è l'Organo tecnico composto da tutti i Responsabili Attività presenti all'interno dell'associazione.

I Responsabili Attività sono i referenti delle singole attività sociali, divise per settore: ogni settore deve avere un unico Responsabile Attività che ne curi l'andamento e ne rediga le norme specifiche.

I Responsabili Attività sono nominati dall'Organo di amministrazione tra i soci volontari.

Il Comitato Responsabili Attività ha l'obbligo di incontrarsi non meno di una volta al mese.

Durante tali incontri, esso svolge i seguenti compiti:

- Presentare l'andamento di ciascun settore;
- Presentare eventuali richieste d'acquisto da sottoporre all'Organo di amministrazione;
- Deliberare quali soci ammettere tra i soci volontari;
- Redigere norme di condotta da applicare a tutti i settori.

La nomina a Responsabile Attività non ha limiti di tempo.

In caso l'Organo di amministrazione deliberi la revoca ad un socio della nomina a Responsabile Attività, questa avrà effetto immediato.

In caso l'Organo di amministrazioni deliberi la chiusura di un settore, il rispettivo Responsabile Attività perderà automaticamente e con effetto immediato la propria nomina.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, ovvero il revisore dei conti, sono nominati se ne ricorrano i presupposti di Legge.

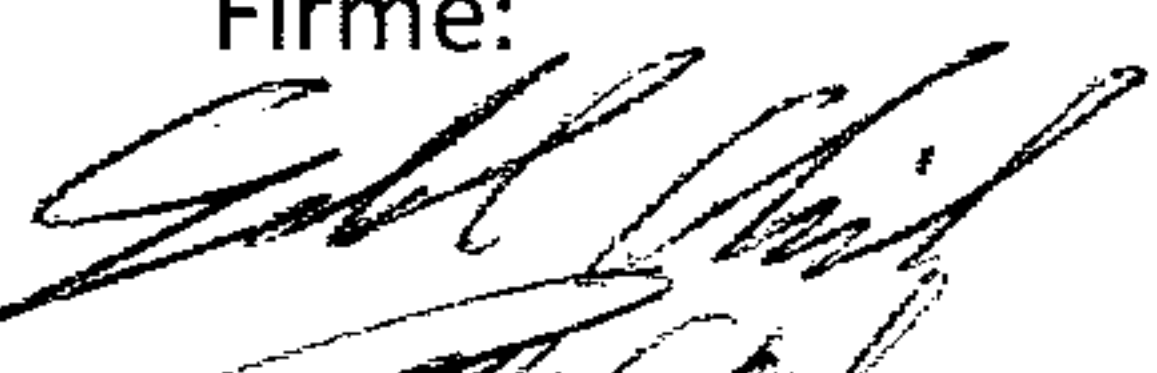
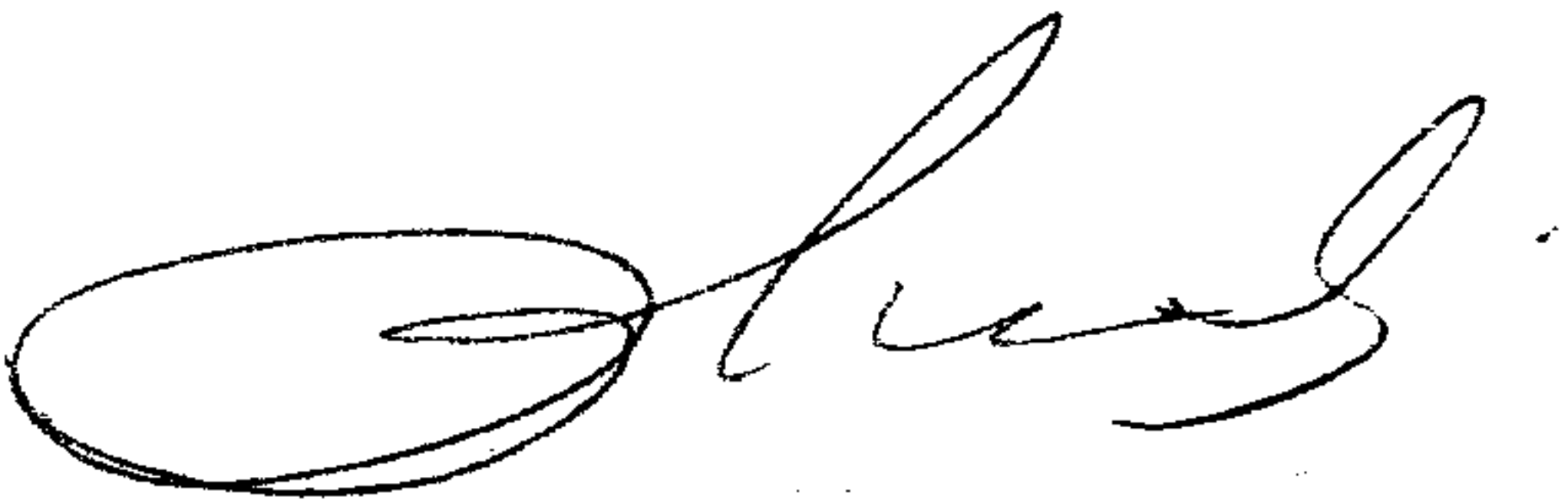
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per quanto attiene agli organi preposti al controllo si rinvia Codice Civile ed alle norme in materia di "Terzo Settore".

7

Firme:

 Elisa Sara
 Lorenza Maurica
 Anna Maria Accorri
 Giulio Bellini

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e fino al trentuno dicembre.

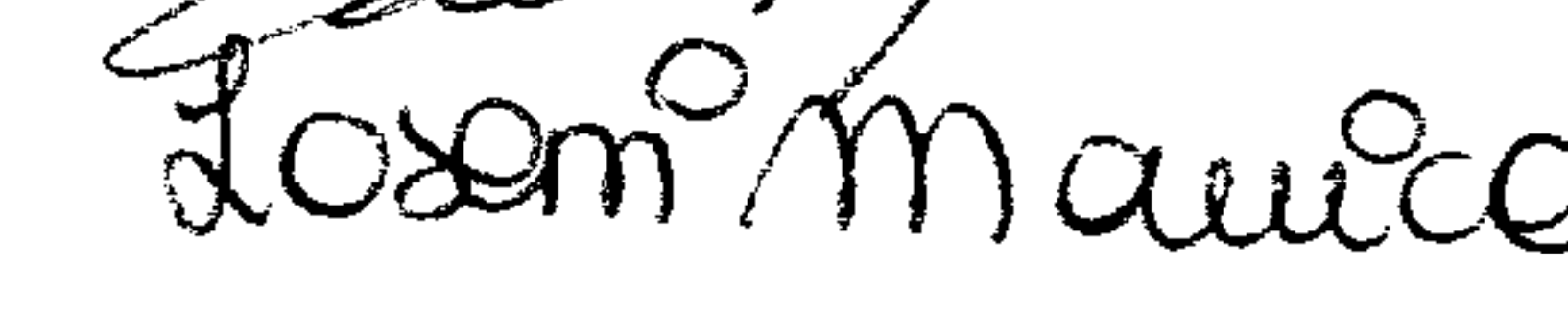
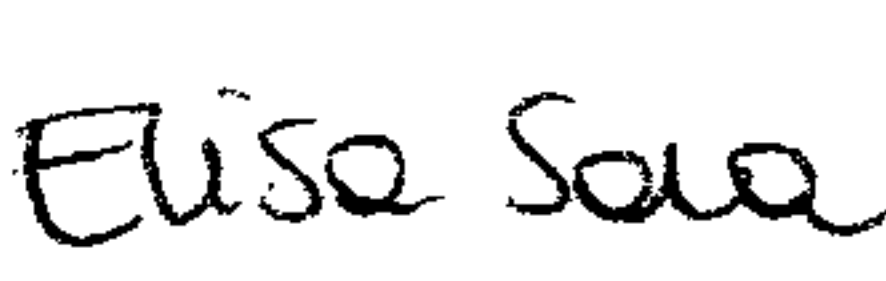
Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione ed è composto dai prospetti obbligatori per legge, qualora ne ricorrano i presupposti, ma in ogni caso da almeno lo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa contenente la relazione sulla gestione economica, amministrativa ed associativa del periodo.

Esso è presentato in bozza presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che lo deve discutere.

Il bilancio viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.






ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Responsabili Attività, tenuto a cura dello stesso organo.

Qualora sia nominato un organo di controllo o un revisore dei conti il relativo libro deve essere tenuto a cura del presidente dell'organo di controllo e/o del revisore.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi durante gli orari di apertura e sotto la supervisione di un amministratore.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Un socio può spendersi come volontario all'interno di un settore di attività solo previa approvazione del rispettivo Responsabile Attività; nel caso in cui la mansione esuli dai settori delle attività associative, allora sarà compito dell'Organo di amministrazione esprimersi in merito.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

 Elisa Sera
 Lorena Manica
 Anita Acorri
 Gabriele


ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale su delibera dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

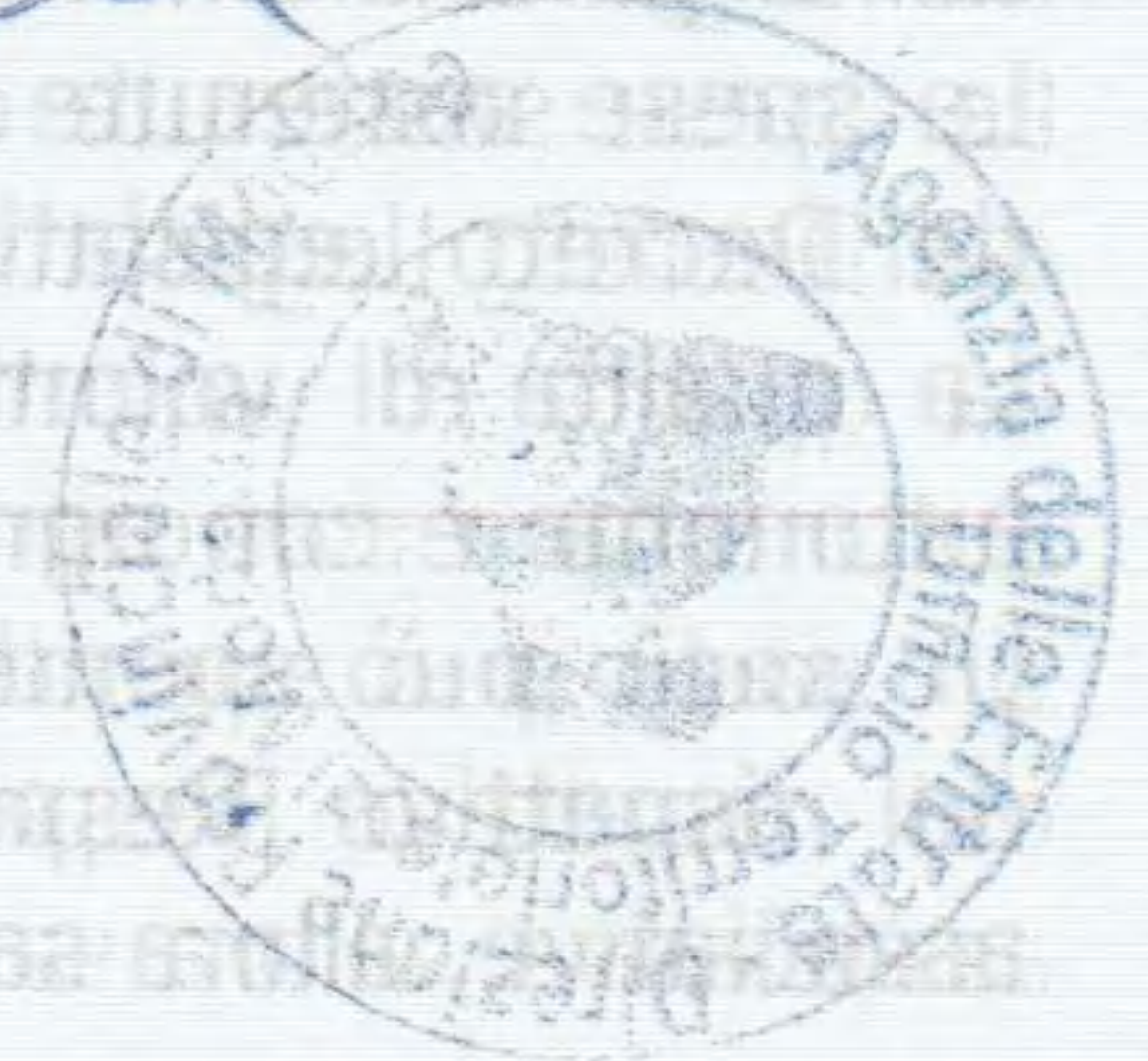
Registrato il 03 SET. 2019
al n° 4883

Corrispondente € 209,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

L. TRABUCO

L'addetto al Front Office
Maurizio Benetti



10

Firme:

[Firma]

Elisa Sala

[Firma]
Lorenza Mancini

[Firma]
Anita Accorri
Gabriella

[Firma]